



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Via Milano 15 - 34132 Trieste

Tel. 040 632264 - Fax 040 632265

e-mail: posta@figclnd-fvg.org - sito web: www.figclnd-fvg.org



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 30/06/2017

PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Si rende noto che il Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2017/2018 sarà pubblicato

LUNEDI' 03 LUGLIO 2017

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018 PRATICHE ON LINE "DEMATERIALIZZAZIONE"

SI RENDE NOTO CHE LE ISCRIZIONI SI APRIRANNO

GIOVEDI' 06 LUGLIO 2017

Si riportano comunque, per opportuna conoscenza delle società, alcune indicazioni per le iscrizioni ai campionati dilettantistici 2017/2018:

NUOVA PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE

La compilazione della modulistica dovrà essere necessariamente effettuata tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti.

Con l'introduzione del nuovo programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere **acquisita tramite scanner**, caricata nell'apposito spazio e firmata/inviata tramite "firma elettronica" (acquisita precedentemente con richiesta del TAC), con le modalità illustrate nel corso delle riunioni indette appositamente dal Comitato Regionale (telefonata al numero che appare nella procedura al momento della firma elettronica) entro i termini che verranno indicati.

TESSERAMENTI 2017/2018
PRATICHE ON LINE “DEMATERIALIZAZIONE”

PORTAFOGLIO TESSERAMENTO

Come illustrato nel corso delle riunioni indette dal Comitato Regionale il pagamento dei tesseramenti che verranno inoltrati con la nuova procedura di “dematerializzazione” dovrà essere effettuato tramite il **“PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE”**.

Le Società dovranno, prima dell’invio telematico dei tesseramenti provvedere alla “ricarica” del Portafoglio dedicato al tesseramento effettuando un bonifico che potrà essere superiore oppure anche corrispondente all’importo dei tesseramenti che di volta in volta verranno proposti.

Il bonifico potrà essere effettuato sulle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE DI VICENZA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
VIA MILANO 15 – 34132 TRIESTE
IT60-B057-2802-2008-0157-1063-373

F.I.G.C. – LEGA NAZ. DILETTANTI
DELEGAZIONE PROV. GORIZIA
VIA XXIV MAGGIO 1 – 34170 GORIZIA
IT18-H057-2812-4008-0457-1063-709

F.I.G.C. – LEGA NAZ. DILETTANTI
DELEGAZIONE PROV. PORDENONE
VIALE DELLA LIBERTA’ 75 – 33170 PORDENONE
IT02-P057-2812-5007-4857-1063-902

F.I.G.C. – LEGA NAZ. DILETTANTI
DELEG. DISTRETTUALE TOLMEZZO
VIA DIVISIONE GARIBALDI 1/C – 33028 TOLMEZZO UD
IT51-X057-2864-3207-2657-1063-632

F.I.G.C. – LEGA NAZ. DILETTANTI
DELEGAZIONE PROV. TRIESTE
VIA DEI MACELLI 5 – 34148 TRIESTE
IT31-Q057-2802-2008-0157-1063-423

F.I.G.C. – LEGA NAZ. DILETTANTI
DELEGAZIONE PROV. UDINE
VIA TULLIO 9 – 33100 UDINE
IT43-X057-2812-3007-0057-1063-635

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale o da parte delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali.

Le pratiche di tesseramento potranno essere evase soltanto dopo l’avvenuto accredito del bonifico.

Le Società potranno verificare direttamente nella propria “Area Società” l’ammontare del deposito a disposizione per le pratiche di tesseramento.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2017/2018

Onde informare tempestivamente le società, restando in attesa delle norme che saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2017/2018 della L.N.D., si rende noto che, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 29/06/2017, nell'intento di valorizzare maggiormente i calciatori giovani e preso atto della volontà manifestata dalle Società interessate, previo nulla osta della L.N.D., ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza avranno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – **TRE calciatori giovani come di seguito riportato:**

- 1 nato dall'1.1.1997 in poi
- 1 nato dall'1.1.1998 in poi
- 1 nato dall'1.1.1999 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 29/06/2017 ha stabilito che, nell'eventualità sia necessario provvedere al completamento degli organici di quei Campionati che si troveranno ad avere un numero superiore di disponibilità di posti rispetto a quelli che potranno essere assegnati in base alla classifica risultante dai Play Off il completamento degli organici dei Campionati sia effettuato tenendo in considerazione le risultanze della classifica dell'intero Campionato (non del singolo girone) al termine della stagione regolare 2016/2017 in base ai seguenti criteri:

- Posizione di classifica;
- Punti conseguiti (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente punti/partite);
- Della migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente differenza reti/partite);
- Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente reti segnate/partite);
- In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 29/06/2017, ha stabilito:

ORGANICO CAMPIONATO

- che le Società vincenti i Gironi Juniores Provinciale 2016/2017 potranno chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores 2017/2018;
- di riservarsi, **in base al numero delle iscrizioni che pervengono da parte delle Società di Eccellenza e Promozione nonché di quelle vincenti i Gironi Juniores Provinciale 2016/2017**, la facoltà di effettuare (ed in che numero) o meno i "ripescaggi" per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato Regionale Juniores 2017/2018;

ORARIO INIZIO GARE

- di fissare l'orario ufficiale delle gare del Campionato Regionale Juniores stagione sportiva **2017/2018 alle ore 17.30**

Si precisa che non verranno concesse deroghe a tale orario salvo accordo tra le società.

COMPOSIZIONE GIRONI

- di riservarsi la facoltà di predisporre un girone del Campionato Regionale Juniores 2017/2018 composto soltanto dalle Società di Eccellenza.

GIORNATA DI GARA

- di riservarsi la facoltà di far disputare le gare del Campionato Regionale Juniores 2017/2018 in giornata diversa dal sabato e più precisamente nella giornata del lunedì (con modifica dell'orario ufficiale).

COMPLETAMENTO ORGANICO

- fermo restando quanto sopra riportato (Organico Campionato), che l'eventuale completamento dell'organico del Campionato Juniores Regionale, per la Stagione Sportiva 2017/2018 sarà effettuato a domanda delle Società interessate in base al criterio sotto riportato:

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale:

Società di qualsiasi categoria che si rendessero utili per la loro posizione geografica al completamento dei gironi, privilegiando le Società partecipanti ai Campionati del Settore Giovanile (requisito minimo: partecipazione al Campionato Allievi e Giovanissimi).

Si informa che non saranno accettate domande di Società che nella stagione sportiva 2016/2017 non hanno partecipato al Campionato Juniores e che non presenteranno la disponibilità di un impianto di gioco provvisto di illuminazione.

N.B.: le domande dovranno pervenire o essere depositate al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, entro e non oltre il 28 LUGLIO 2017. **NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE.**

Le eventuali domande già pervenute, se in possesso dei requisiti, saranno comunque tenute in considerazione.

PRECISAZIONE

Fermo restando quanto sopra pubblicato e relativo alla stagione sportiva 2017/2018, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva, per le prossime stagioni sportive, la facoltà di valutare diversi criteri di ammissione al Campionato Regionale Juniores.

COPPA ITALIA E COPPA REGIONE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Si comunica che, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 29/06/2017, ha stabilito che la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione e di Coppa Regione di Prima, Seconda e Terza Categoria, si svolgano come di seguito indicato:

COPPA ITALIA ECCELLENZA:

PRIMO TURNO

Le sedici squadre saranno abbinare tra di loro a seguito di sorteggio effettuato a cura del Comitato Regionale (con le modalità che saranno tempestivamente comunicate) e si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno.

Turni successivi:

QUARTI DI FINALE	eliminazione diretta
SEMIFINALI	gare di andata e ritorno
FINALE	

COPPA ITALIA PROMOZIONE:

PRIMO TURNO

Le trentadue squadre saranno abbinare tra di loro a seguito di sorteggio effettuato a cura del Comitato Regionale (con le modalità che saranno tempestivamente comunicate) e si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno.

Turni successivi:

OTTAVI DI FINALE	eliminazione diretta
QUARTI DI FINALE	eliminazione diretta
SEMIFINALI	gare di andata e ritorno
FINALE	

COPPA REGIONE PRIMA, SECONDA, TERZA CATEGORIA:

Le squadre iscritte saranno inserite in gironi da 3/4 squadre ciascuno e si incontreranno tra di loro con gare di sola andata.

I turni successivi saranno comunicati non appena in possesso del numero delle squadre iscritte per ciascuna categoria.

DICHIARAZIONE DI INATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha preso atto della mancata iscrizione ai Campionati/Tornei di competenza delle seguenti Società Pure SGS:

Matr. 47400 A.S.D. SANGIOVANNESE
Matr. 915023 A.S.D. LE RISORGIVE

Viene quindi dichiarata l'inattività delle sopracitate Società.

Segreteria

CLASSIFICHE CAMPIONATI E TORNEI 2016/2017

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il fascicolo relativo alle classifiche dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores Regionale, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C – C1, Allievi Regionali, Allievi Provinciali, Giovanissimi Regionali, Giovanissimi Provinciali, Amatori, dei Torneo Allievi e Giovanissimi “Fascia B”, nonché le classifiche relative alla Coppa Disciplina.

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 10 luglio 2017.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Consiglio Direttivo

RISTRUTTURAZIONE CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E REGIONALE GIOVANISSIMI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

- In ottemperanza a quanto stabilito dal precedente Consiglio Direttivo relativamente alla ristrutturazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi che, come preannunciato nelle riunioni effettuate a suo tempo con le società, prevederà che, a regime, l'organico sia composto da n. 28 società (in luogo delle 35 attuali) che saranno ammesse in base ai risultati conseguiti nella precedente stagione sportiva (in base cioè alle classifiche), e saranno suddivise in un Girone “Elite” ed un Girone “Regionale” con formula di svolgimento che sarà tempestivamente comunicata;
- Valutata la necessità di effettuare la riduzione dell'organico da 35 a 28 Società nell'arco di due stagioni sportive con modifica dei gironi e del numero delle promozioni dai Campionati Provinciali attualmente in essere onde rendere la fase di ristrutturazione il meno traumatica possibile;
- A seguito della delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale nella seduta del 27.06.2017 relativamente a quanto sopra indicato;

ha stabilito le modalità della ristrutturazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi così come di seguito riportato:

- Al termine della stagione sportiva 2017/2018 gli organici saranno portati a 32 Società. Nella stagione sportiva 2018/2019 le 32 squadre saranno suddivise, nella prima fase, in quattro gironi da otto squadre ciascuno; la seconda fase dei Campionati 2018/2019 prevederà che il Girone A-Elite sia composto da 8 squadre anziché 10.
- Al termine della stagione sportiva 2018/2019 gli organici saranno portati a 28 Società.
- Al termine delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 saranno promosse dai Campionati Provinciali ai Campionati Regionali le Società “Campioni Provinciali” (n. 4 in quanto quattro sono le Delegazioni Provinciali che svolgono i Campionati Giovanili) indipendentemente dal numero dei gironi (e quindi non in percentuale 1/10 come attualmente in essere). Le Società vincenti i gironi provinciali escluse dalla promozione al Campionato Regionale saranno, su richiesta, le prime ad essere ammesse in caso di disponibilità di posti con criteri che saranno stabiliti una volta in possesso degli organici provinciali.

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Per le ammissioni ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi si terrà sempre e comunque conto dei criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (Diritti-Esclusioni-Preclusioni). Si precisa che non potranno essere ammesse ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2017/2018 le squadre retrocesse al termine della stagione sportiva 2016/2017.

I Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi – stagione sportiva 2017/2018 – si svolgeranno con la formula attualmente in essere (organico: n. 35 società).

PROMOZIONI

Acquisiranno il diritto alla richiesta di iscrizione ai Campionati Regionali della stagione sportiva 2018/2019 le squadre Campioni delle Delegazioni Provinciali e più precisamente:

Delegazione Gorizia	n. 1
Delegazione Pordenone	n. 1
Delegazione Trieste	n. 1
Delegazione Udine	n. 1

per un totale di n. 4 squadre.

RETROCESSIONI

L'organico delle squadre che parteciperanno ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2018/2019 (escluse le squadre di Società Professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi che ne faranno richiesta per la prima volta) sarà di n. 32 squadre.

Pertanto le retrocessioni che verranno effettuate saranno 7.

Saranno retrocesse le Società classificate all'ultimo e penultimo posto dei Gironi "B", "C" e "D" della Fase Primavera (n. 6 squadre).

Per determinare l'ulteriore retrocessione necessaria, si procederà preliminarmente a formare una "speciale classifica" tra le Società terzultime classificate dei gironi "B", "C" e "D" tenendo conto nell'ordine:

- Punti conseguiti (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
- Della migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente differenza reti/partite);
- Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente reti segnate/partite);
- In caso di ulteriore parità solo fra due squadre si procederà all'effettuazione di una gara di spareggio;
- In caso di ulteriore parità fra tutte e tre le squadre si procederà al sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Si precisa che qualora due squadre si classifichino a pari punti al terzultimo posto di ognuno dei Gironi "B", "C" e "D", per la determinazione della squadra terzultima classificata si effettuerà una gara di spareggio.

Nel caso tre o più squadre si classifichino a pari punti al terzultimo posto di ognuno dei Gironi "B", "C" e "D", per la determinazione della squadra terzultima classificata si procederà alla compilazione della classifica avulsa e allo spareggio.

L'eventuale spareggio non verrà conteggiato nella "speciale classifica" sopra riportata.

Sarà quindi retrocessa la squadra perdente una gara di spareggio tra l'ultima classificata del Girone "A – Elite" e la peggior terzultima classificata dei gironi "B", "C" e "D" (n. 1 squadra); si precisa quindi, che le due migliori tra le 3 squadre terzultime classificate saranno considerate salve.

La gara si svolgerà su campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari da 10' l'uno. In caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore da effettuarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Per le ammissioni ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi si terrà sempre e comunque conto dei criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (Diritti-Esclusioni-Preclusioni). Si precisa che non potranno essere ammesse ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2018/2019 le squadre retrocesse al termine della stagione sportiva 2017/2018.

I Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi – stagione sportiva 2018/2019 – si svolgeranno con la formula attualmente in essere. Le 32 Società saranno suddivise in n. 4 gironi da 8 squadre ciascuno; al termine della prima fase le prime due squadre classificate di ogni girone saranno inserite nel girone A – Elite (totale n. 8 squadre anziché 10), le rimanenti 24 squadre saranno inserite in n. 3 gironi (c.d. B, C, D) composti da n. 8 squadre ciascuno.

- PROMOZIONI

Acquisiranno il diritto alla richiesta di iscrizione ai Campionati Regionali della stagione sportiva 2019/2020 le squadre Campioni delle Delegazioni Provinciali e più precisamente

Delegazione Gorizia	n. 1
Delegazione Pordenone	n. 1
Delegazione Trieste	n. 1
Delegazione Udine	n. 1

per un totale di n. 4 squadre.

- RETROCESSIONI

L'organico delle squadre che parteciperanno ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2019/2020 (escluse le squadre di Società Professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi che ne faranno richiesta per la prima volta) sarà di n. 28 squadre.

Pertanto le retrocessioni che verranno effettuate saranno 8.

Saranno retrocesse le Società classificatesi all'ultimo e penultimo posto dei Gironi "B", "C" e "D" della Fase Primavera (n. 6 squadre).

Per determinare le ulteriori due retrocessioni necessarie, si procederà preliminarmente a formare una "speciale classifica" tra le Società terzultime classificate dei gironi "B", "C" e "D" tenendo conto nell'ordine:

- Punti conseguiti (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
- Della migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente differenza reti/partite);
- Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente reti segnate/partite);
- In caso di ulteriore parità solo fra due squadre si procederà all'effettuazione di una gara di spareggio;
- In caso di ulteriore parità fra tutte e tre le squadre si procederà al sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Si precisa che qualora due squadre si classifichino a pari punti al terzultimo posto di ognuno dei Gironi "B", "C" e "D", per la determinazione della squadra terzultima classificata si effettuerà una gara di spareggio.

Nel caso tre o più squadre si classifichino a pari punti al terzultimo posto di ognuno dei Gironi "B", "C" e "D", per la determinazione della squadra terzultima classificata si procederà alla compilazione della classifica avulsa e allo spareggio.

L'eventuale spareggio non verrà conteggiato nella "speciale classifica" sopra riportata.

Verrà quindi retrocessa direttamente la peggiore squadra tra le terzultime classificate dei Gironi "B", "C" e "D" della Fase Primavera (n. 1 squadra);

Segue Ristrutturazione Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi

Sarà infine retrocessa la squadra perdente una gara di spareggio tra le ulteriori terzultime classificate dei gironi "B", "C" e "D" (n. 1 squadra).

La gara si svolgerà su campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari da 10' l'uno. In caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore da effettuarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le 28 Società saranno suddivise in un Girone "Elite" ed un Girone "Regionale" con formula di svolgimento che sarà tempestivamente comunicata.

Per le ammissioni ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi si terrà sempre e comunque conto dei criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (Diritti-Esclusioni-Preclusioni). Si precisa che non potranno essere ammesse ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2019/2020 le squadre retrocesse al termine della stagione sportiva 2018/2019.

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha inoltre stabilito:

PRECLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

Mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2018/2019, a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie Allievi, Giovanissimi, **Esordienti e Pulcini**; (la mancata partecipazione ai Tornei Pulcini ed Esordienti non costituisce preclusione per le sole società Professionistiche).

L'estensione della partecipazione a tutte e quattro le categorie è stata decisa in base "alle specifiche esigenze regionali", così come consentito dal SGS Nazionale nei criteri di ammissione generali.

Pertanto le Società che INCORRERANNO in tale PRECLUSIONE NON potranno essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali (Girone Elite – Girone Regionale) 2019/2020.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DI BASE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice-Presidente Relatore), dal dr. Alfonso Davide D'Angelo (componenti effettivi) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componente supplente non consultato ai fini della decisione) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi il 15.06.2017 ha assunto all'unanimità la seguente decisione sul:

RECLAMO presentato dall'ASD LIGNANO (Campionato Juniores Regionali girone A) in merito alla squalifica fino al 17 novembre 2017 inflitta al calciatore Davide PAGOTTO (in C.U. CR FVG n° 94 del 17.02.2017).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 94 dd 17.02.2017 il G.S.T., ai sensi dell'art. 19 punto 4, lettere a) b) e d) del C.G.S., sanzionava con la squalifica fino al 27.11.2017 il calciatore Davide PAGOTTO, in forza all'ASD LIGNANO CALCIO, "*per condotta violenta ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro nonché per condotta violenta nei confronti di un avversario*": fatti avvenuti il 4.2.2017 in occasione della gara Porcia/Lignano valida per il campionato Juniores Regionali girone A.

Detto provvedimento conseguiva a quanto riportato a referto dal direttore di gara nonché ai chiarimenti da lui resi a richiesta del Giudice Sportivo dai quali si ricavava che la gara era stata sospesa (quando alla fine di essa dovevano essere giocati ancora 5 minuti di recupero) dopo che al 46° del secondo tempo il n° 11 del Lignano, Davide PAGOTTO, all'esibizione del cartellino rosso per aver colpito volontariamente e violentemente, durante un'azione di gioco, un avversario con una gomitata al volto che aveva procurato a quest'ultimo una leggera fuoriuscita di sangue dal naso, sferrava uno schiaffo, non particolarmente energico, all'ufficiale di gara colpendolo alla guancia sinistra ed insultava pesantemente lo stesso dopo averlo altresì preso per il bavero della divisa.- Da ciò la decisione dell'arbitro di mandare tutti negli spogliatoi sentendosi egli scosso, ritenendo di aver perduto ogni autorevolezza e temendo che una situazione, da lui avvertita come pregiudizievole per la sua incolumità, potesse aggravarsi.

Avverso la decisione del G.S.T. proponeva tempestivo reclamo l'ASD LIGNANO CALCIO evidenziando che l'arbitro sarebbe caduto in un duplice errore nell'indicare i protagonisti di due distinti episodi avvenuti rispettivamente al 38° ed al 46° del secondo tempo per i quali, sulla scorta di quanto riportato dal direttore di gara, erano stati rispettivamente sanzionati il n° 9 del Lignano, Gianmarco Milan, (una giornata di squalifica a seguito di espulsione per doppia ammonizione) ed il n° 11 del Lignano Davide Pagotto (per l'appunto con l'impugnato provvedimento di squalifica a tempo, fino al 27.11.2017).

Invero per l'ASD LIGNANO CALCIO le cose si sarebbero svolte in modo completamente diverso e cioè:

- a) "*Il calciatore del Lignano espulso per doppia ammonizione al 38° del secondo tempo è stato in realtà il n° 11 Davide Pagotto (e non il calciatore n. 9 Gianmarco Marin)*";
- b) "*il calciatore del Lignano espulso succesivamente al 46° del secondo tempo è stato in realtà il n° 8 Alessandro Milan (e non il calciatore n. 11 Davide Pagotto)*";
- c) "*il calciatore del Lignano con il n. 9 Gianmarco Milan non è stato in realtà espulso tant'è che ha ultimato la gara senza sanzioni (ma si è visto sanzionato dall'arbitro e nel C.U. per una giornata*";
- d) "*il calciatore del Lignano con il n. 8 Alessandro Milan, che è stato espulso nei minuti di recupero 46° del secondo tempo e che ha poi reagito contro l'arbitro non ha ricevuto alcuna squalifica*".

Disposta l'audizione della società reclamante che l'aveva espressamente richiesta, all'udienza del 9.03.2017 compariva il suo Presidente, assistito da un legale, il quale ribadiva il contenuto del reclamo attribuendo la situazione venutasi a creare ad uno "*scambio di persona*" determinato da un "*momento di defaillance*" dell'arbitro che avrebbe vissuto "*con eccessivo timore e poca lucidità*" il finale di gara come starebbe peraltro a dimostrare la successiva decisione del G.S.T. di far ripetere la partita (decisione assunta con il medesimo provvedimento impugnato dinnanzi alla CSAT nella parte concernente il PAGOTTO).

Concludeva pertanto il Presidente della società reclamante chiedendo nel merito: a) "*che sia revocata la squalifica al calciatore PAGOTTO Davide e sia sanzionato per il fatto a lui ascritto il calciatore MILAN Alessandro*"; b) "*una riduzione congrua della squalifica in relazione alla effettiva portata del fatto e del fatto che il calciatore (sia il Pagotto che il Milan) non ha precedenti specifici*".

In via istruttoria insisteva invece nella richiesta svolta in reclamo, di audizione, da parte della CSAT, di una serie di testimoni indicati nell'atto di impugnazione che potevano a suo dire chiarire l'effettivo svoglimento dei fatti e in definitiva *“fare giustizia ed evitare che un ragazzo che era già sotto la doccia al momento del verificarsi del fatto (Pagotto – ndr) paghi (pesantemente) per una condotta che non gli è in nessun modo imputabile”*.

Con proprio provvedimento del 9.03.2017 la CSAT, ritenutane l'opportunità ai fini del decidere (avendo la reclamante indicato l'autore del gesto attribuito al PAGOTTO, dichiarato di aver sospeso dall'attività il calciatore asseritamente responsabile del fatto e indicato una serie di testimoni a conferma di quanto sostenuto) disponeva un supplemento di indagine - incaricando a tale scopo, a norma dell'art. 34 c. 4 CGS, gli organi della Procura Federale - onde accertare se effettivamente il Direttore di Gara (in una situazione che lo stesso GST, nel disporre la ripetizione della gara, aveva, al contrario di quanto avvertito dall'arbitro, ritenuto tale da non ostacolare la prosecuzione della gara e da poterla ultimare) potesse essere incorso in un momento di scarsa lucidità dovuta alle particolari condizioni in cui si era momentaneamente venuto a trovare ed essere incappato in un involontario scambio di persona.-

All'esito dell'attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale, consistita nell'audizione dell'arbitro e dei tesserati coinvolti direttamente nella vicenda nonché di altri che potevano esser testimoni di quanto accaduto, il fascicolo veniva restituito alla CSAT la quale, tuttavia, ritiene che gli ulteriori atti di indagine, utilizzabili a fini probatori a norma dell'art. 35 punto 1.1. CGS, non consentano di stabilire quanto esattamente avvenuto e, ciò che più conta, se i fatti si siano effettivamente svolti in maniera diversa da quella descritta dall'arbitro, rimasto irremovibile nelle sue posizioni.-

Invero accanto alle dichiarazioni dei soggetti direttamente coinvolti nei due episodi contestati, che essendo di parte possono far dubitare della loro obiettività, altre ve ne sono di soggetti del tutto disinteressati che, o non sono stati in grado di riferire alcunchè circa l'andamento dei fatti, o sono stati generici al riguardo, ovvero che contribuiscono addirittura a complicare la situazione ed a creare ulteriori dubbi.

Il sig. Aldo Santarossa, Presidente dell'ASD Porcia, ha riferito di essersi allontanato dal campo un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e di non avere quindi assistito ai fatti di cui si discute; i sigg. Salvatore Iacovelli e Mattia Tonello (rispettivamente massaggiatore e capitano dell'ASD Porcia) nulla ricordano di preciso; il sig. Marino Scudeller (Presidente dell'ASD Lignano) non era neppure presente alla partita per cui ha potuto riferire solo in merito a ciò che gli era stato detto dai suoi dirigenti.

Da parte sua il sig. Gabriele Sartor, assistente arbitrale per conto dell'ASD Porcia che assume essersi trovato a pochi metri di distanza dall'arbitro in occasione di quanto accaduto al 46° del secondo tempo, ha indicato nel n. 9 del Lignano (non quindi nel n. 8) il calciatore che avrebbe colpito con uno schiaffo il direttore di gara; il che si traduce in una versione dei fatti ulteriormente diversa da quella esposta in reclamo suscettibile pertanto di generare altre incertezze e gettare altre ombre sulla vicenda.-

Detto questo è ben vero che alcuni degli informatori sentiti dalla Procura Federale, hanno tendenzialmente escluso che l'artefice dell'episodio accaduto al 46° del secondo tempo sia da individuare nel Pagotto, il quale a loro dire era stato precedentemente espulso; tuttavia una parte degli stessi informatori non è stata in grado di precisare chi avrebbe colpito l'arbitro, il che incide inevitabilmente sulla loro attendibilità.

Di contro, a fronte di una situazione intricata e confusa quale quella descritta, si pongono il preciso rapporto dell'arbitro e gli altrettanto precisi e concordanti chiarimenti da lui forniti al GST con i quali bisogna fare i conti a norma dell'art. 35 punto 1.1 del CGS che come è noto stabilisce che *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Un principio questo dal quale non è possibile discostarsi neppure nel caso di specie, all'esito degli ulteriori atti di indagine sollecitati dalla CSAT, posto che:

- a) gli accertamenti compiuti e gli elementi raccolti dalla Procura Federale a richiesta del collegio giudicante, seppure utilizzabili a fini di prova a norma dell'art. 35 punto 1.1. CGS, non consentono, per quanto detto, di dirimere completamente l'incertezza sul reale svolgimento dei fatti avvenuti verso la fine della partita di cui si discute e per l'effetto una tranquillante affermazione di estraneità del PAGOTTO ai fatti che gli sono stati attribuiti;

- b) il Direttore di Gara, sentito nuovamente in occasione degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale a richiesta della CSAT, ha confermato perentoriamente e con precisione, anche con riferimento a dati somatici dei calciatori da lui sanzionati, quanto riportato a referto e quanto da lui successivamente descritto al GST, dichiarando di ricordare “ nella maniera più assoluta di aver espulso al 38° del secondo tempo per doppia ammonizione, il n. 9 della Società LIGNANO MILAN Gianmarco ed al 46° del secondo tempo il n° 11 della stessa Società PAGOTTO Davide per aver colpito un avversario con una gomitata. Conseguentemente all’esibizione del cartellino rosso, il PAGOTTO si rendeva colpevole dei fatti sopra descritti che mi inducevano a sospendere la gara. ADR: il giocatore della Società LIGNANO n° 8 MILAN Alessandro non è stato sanzionato disciplinarmente dal sottoscritto nella partita PORCIA-LIGNANO. ribadisco che il giocatore che mi ha colpito è senza ombra di dubbio il signor PAGOTTO Davide anche perchè risulta essere a differenza dei due gemelli Alessandro e Gianmarco MILAN, decisamente più basso e quindi di facile identificazione”;
- c) il rapportino di fine gara contenente l’indicazione dei calciatori ammoniti ed espulsi sottoscritto dall’arbitro e dagli accompagnatori ufficiali delle due squadre, ai quali è stata regolarmente consegnata copia, riporta chiaramente, nell’ordine, i numeri dei giocatori espulsi dell’ASD LIGNANO (nn 9 e 11 ai quali si aggiungono il n° 1 ed il n° 5 da ritenersi espulsi per fatti che esulano dal presente procedimento avvenuti dopo la sospensione della gara). Nessuna contestazione o richiesta di rettifica è stata presentata nell’immediatezza dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD LIGNANO CALCIO (genitore fra l’altro di Gianmarco Milan e quindi in grado di rilevare prontamente eventuali errori) il che rappresenta ulteriore elemento a supporto di quanto lapidariamente ribadito dall’arbitro. Sul punto, pur consapevole dell’emotività e del fermento che spesso e comprensibilmente accompagnano i protagonisti di una competizione sportiva specie se il risultato finale non sia stato conforme alle loro aspettative, ritiene peraltro la CSAT di formulare una raccomandazione alle Società invitando i loro dirigenti accompagnatori a controllare, prima della sottoscrizione, l’esattezza dei dati contenuti nei rapportini di fine gara rilasciati in copia dall’arbitro al fine di evitare se possibile, in futuro, situazioni spiacevoli come quella in questione.-

Tanto premesso dovendosi giocoforza, in una vicenda non esaustivamente chiarita, prestar fede al resoconto arbitrale che ad avviso di questo collegio non può considerarsi scalfito da risultanze, per quanto detto, non univoche, il reclamo proposto dall’ASD LIGNANO CALCIO non può trovare accoglimento. Nè è lecito ovviamente pretendere che gli organi di giustizia sportiva possano fare “*giustizia sostanziale*” prescindendo completamente dall’osservanza delle regole procedurali.

Quanto alla materialità dei fatti ed alla loro gravità la CSAT non può che condividere le argomentazioni svolte sul punto dal GST circa l’inaccettabilità di atti violenti intollerabili nel mondo dello sport ed a maggior ragione a livello dilettantistico.

Del tutto congrua rispetto alla volontarietà della condotta nonchè alle modalità, alla pluralità ed alla portata delle infrazioni regolamentari commesse, si rivela, quindi, la sanzione inflitta dal GST.

Da ultimo si osserva che la richiesta di annullamento della squalifica per una giornata (già scontata) inflitta dal GST al calciatore Gianmarco MILAN (richiesta avanzata col reclamo ma non riproposta in sede di audizione) risulta manifestamente inammissibile perchè riguardante un provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45 c. 3 lett. a) CGS e perchè priva di ogni riferimento temporale in mancanza di qualsivoglia richiamo alla pubblicazione in C.U. della decisione sanzionatoria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, rigetta il reclamo perchè infondato.

Dispone per l’addebito della tassa di reclamo.

La conferma dell’impugnato provvedimento del GST, comporta la definitività della sanzione inflitta dal GST al calciatore Davide PAGOTTO che, la CSAT-FVG ai sensi dell’art. 16 punto 4 bis) del CGS dichiara a sua volta rientrare nella fattispecie disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. d) del CGS (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara) e che va pertanto considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico dell’A.S.D. LIGNANO deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara, di cui ai C.U. della FIGC n. 104/A e n. 256/A del 02.01.2016.

Segue Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (componente effettivo), dall'avv. Luca De Pauli (componente effettivo e relatore) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componente supplente non consultato ai fini della decisione) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi il 22.06.2017 ha assunto, all'unanimità dei componenti votanti, la seguente decisione sul:

RECLAMO presentato dall'ASD OVARESE (Campionato Carnico, Prima Categoria) in merito alla squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Devis GORTAN (in C.U. n° 92 del 14.06.2017 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 92 dd 14.06.2017 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, il G.S.T. sanzionava con la squalifica per quattro gare effettive il calciatore Devis GORTAN, in forza all'ASD OVARESE, "*ritenuta compiutamente oggettivata la dinamica dei fatti così esposta dal direttore di gara... per aver inferto con violenza un pugno ad un avversario con conseguenze di una certa gravità.*": fatti avvenuti il 11.6.2017 in occasione della gara Ovarese / Cavazzo valida per il campionato Carnico, Prima categoria.

Detto provvedimento conseguiva a quanto riportato a referto dal direttore di gara, ove si dava conto di un episodio occorso al 41° del secondo tempo, e che era consistito in un pugno, inferto dal calciatore GORTAN Devis ad un avversario, a gioco fermo e sotto l'orecchio in prossimità del collo; secondo quanto descritto dall'arbitro ne erano conseguiti postumi fisici (escoriazioni e segni ben visibili alla parte colpita), inoltre il calciatore aggredito doveva dapprima essere sostituito e quindi, dopo una perdita di sensi per fortuna di non lunga durata, veniva trasportato all'O.C. di Tolmezzo da ambulanza appositamente fatta intervenire.

Avverso la decisione del G.S.T. proponeva tempestivo reclamo l'ASD OVARESE evidenziando che l'arbitro sarebbe caduto in errore, in quanto in realtà si sarebbe trattato di un normale contrasto in area, del tutto privo di volontarietà e di antisportività.

La Società reclamante precisava altresì che il calciatore Gortan "*intende essere ascoltato da Codesta Spettabile Commissione*"

Un tanto premesso, il reclamo è inammissibile e comunque del tutto infondato nel merito, per le ragioni che seguono.

Richiamata la circostanza per cui, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell'arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare), non è di per sé ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione – del fatto, va evidenziato come nel caso di specie l'arbitro abbia dato chiara contezza dei fatti verificatisi al 41° del secondo tempo, e che sono stati precisamente riportati dal G.S.T. nel suo provvedimento, fondato sul referto arbitrale e sulla considerazione della piena esaustività della ricostruzione fattuale ivi contenuta ("*ritenuta compiutamente oggettivata la dinamica dei fatti così esposta dal direttore di gara*"), né la tesi difensiva esposta in reclamo presenta argomenti che possano mettere in discussione la verità percepita dal direttore di gara.

Sicché il reclamo è di per sé inammissibile ("*i reclami redatti... in forma generica sono inammissibili*": art. 33, co. 6 C.G.S.), così come è inammissibile la richiesta di audizione dell'interessato, prospettata come mera intenzione del calciatore squalificato non personalmente reclamante, e non già alla stregua di vera e propria istanza istruttoria, la quale peraltro nulla avrebbe potuto aggiungere alla ricostruzione del fatto e delle responsabilità in ragione della sopra richiamata regola probatoria di cui all'art. 35, co. 1.1. C.G.S.

La ravvisata inammissibilità del reclamo esime la CSAT dall'esercizio del potere di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti (art. 36, co. 3 C.G.S.) evitandole ogni ulteriore considerazione sulla gravità della condotta e sulle conseguenze che dalla stessa avrebbero potuto conseguire, in ragione della perdita dei sensi del calciatore offeso e del suo successivo trasporto al locale Nosocomio.

La dichiarata inammissibilità del reclamo determina l'addebito della relativa tassa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone per l'addebito della tassa di reclamo.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente e relatore), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dal dott. Alfonso Davide D'Angelo (componenti effettivi), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 15.06.2017 ha assunto all'unanimità la seguente decisione:

DEFERIMENTO formulato dal sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti della ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO nonché dei sigg.ri MOROSO Roberto, TOME' Ambra, COMUZZO Carla, GRESSANI Mavi.

Il Procuratore Federale deferiva con atto 03.05.2017 prot. 12070/613pf16-17AS/GP/ac i sigg.ri MOROSO Roberto, TOME' Ambra, COMUZZO Carla, GRESSANI Mavi nonché la ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO contestando loro, rispettivamente:

- 1) al sig. Roberto MOROSO, presidente della Società, la violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS, 39 NOIF, 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Gressani Mavi e a far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché di aver consentito l'utilizzo della stessa nel corso di quattro gare specifiche, due del Campionato di Calcio Femminile Primavera Girone B Stagione Sportiva 2016/17 disputate rispettivamente in ottobre e novembre del 2016 e due di Coppa Veneto Femminile Primavera girone 4 S.S. 2016/17 disputate a settembre e a novembre 2016.
- 2) alla calciatrice GRESANI Mavi la violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS, 39 NOIF, 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver la stessa disputato le quattro gare nelle fila della ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO in quanto non tesserata e senza essere stata sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e non dotata di specifica copertura assicurativa;
- 3) alla sig.ra TOME' Ambra, dirigente accompagnatore ufficiale della Società, la violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39, 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione di tre delle quattro specifiche gare indicate in deferimento in cui è stata impiegata in posizione irregolare in quanto non tesserata la calciatrice GRESSANI Mavi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnate al Direttore di Gara e consentendo così alla medesima la partecipazione alle gare senza gli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, sia senza copertura assicurativa;
- 4) alla sig.ra COMUZZO Carla, dirigente accompagnatore ufficiale della Società, la violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39, 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione di tre delle quattro specifiche gare indicate in deferimento in cui è stata impiegata in posizione irregolare in quanto non tesserata la calciatrice GRESSANI Mavi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnate al Direttore di Gara e consentendo così alla medesima la partecipazione alle gare senza gli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, sia senza copertura assicurativa;
- 5) alla ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai predetti deferiti, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis comma c CGS.

Oggetto di deferimento è quindi la partecipazione della calciatrice GRESSANI Mavi, priva di tesseramento, a quattro gare giocate dalla ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO: due disputate nella fase in ambito territoriale del Campionato Nazionale Primavera di Calcio Femminile, organizzato e gestito dal C.R. Veneto, e due nella Coppa Veneto Femminile, anch'essa organizzata in ambito territoriale e gestite dal Comitato Regionale Veneto (cfr c.u. n. 1 LND del 01.07.2016 e c.u. n. 1 del C.R. Veneto del 05.07.2016).

Non a caso, la notizia criminis viene dalla decisione del G.S.T. Veneto che ha accertato il fatto in relazione ad una (ulteriore) gara ed ha trasmesso gli atti al Presidente Regionale Veneto, il quale ha prontamente interessato la Procura Federale.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15.06.2017.

Il dibattimento. All'udienza del 15.06.2017, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale, nonché personalmente i deferiti MOROSO, in proprio e quale I.r. della Società, TOME' e COMUZZO. Nessuno per la calciatrice GRESSANI.

Le conclusioni: Il Sostituto Procuratore Federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, concordava un patteggiamento con i deferiti presenti e chiedeva all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura nei seguenti termini:

ASD AP COMUNALE TAVAGNACCO, 3 punti di penalizzazione nel campionato di competenza e 400 euro di ammenda (pena base 4 punti di penalizzazione e 600 euro di ammenda;

MOROSO Roberto due mesi e venti giorni di inibizione, pena base quattro mesi di inibizione;

TOME' Ambra due mesi di inibizione, pena base tre mesi di inibizione;

COMUZZO Carla venti giorni di inibizione, pena base un mese di inibizione.

Il TFT si riservava ogni valutazione.

Entrati nella trattazione del merito del giudizio, ribadendo la responsabilità dell'incolpata GRESSANI Mavi, il Sostituto Procuratore Federale chiedeva nei suoi confronti l'irrogazione della sanzione della squalifica per quattro giornate di gara.

La motivazione.

Il TFT Friuli Venezia Giulia ritiene di non avere competenza territoriale a giudicare il fatto, essendo competente il TFT del C.R. Veneto.

Ex art. 32 ter CGS, in tema di azione del Procuratore federale, è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di **appartenenza dell'incolpato** al momento della violazione.

La Procura Federale ha proceduto con questo deferimento avanti al TFT Friuli Venezia Giulia (FVG) interpretando, all'evidenza, quest'ultima norma nel senso che la "appartenenza" dei deferiti sia necessariamente legata al territorio in cui ha sede la ASD UP TAVAGNACCO, in Comune di Tavagnacco, appunto, in provincia di Udine, nella regione Friuli Venezia Giulia, senza considerare che l'attività agonistica svolta dalla medesima Società si espande a livello nazionale, mediante la partecipazione della prima squadra al campionato nazionale di serie A Femminile, e a livello territoriale nell'ambito di competizioni organizzate del C.R. FVG, con squadre che competono nei campionati regionali e provinciali organizzati dal C.R. FVG e con altra squadra, quella a cui si riferiscono i fatti contestati, che compete nel campionato organizzato dal CR Veneto.

Al di là della infelice espressione della norma in esame (è evidente l'incongruità lessicale che la vizia: un incolpato non "appartiene" a un tribunale federale) decisive sono le norme di Statuto FIGC (art. 34, per cui i **Tribunali federali a livello territoriale** sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali **per i campionati e le competizioni di livello territoriale**) e del CGS (art. 30 per cui i **Tribunali federali a livello territoriale** sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale **per i campionati e le competizioni di livello territoriale** e, come norma speciale che tratta "la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica", art. 44/2: "**Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale**").

Questo TFT FVG, conseguentemente, ai fini della propria competenza per territorio, ritiene di dover guardare non tanto alla sede della Società, ma all'ambito prettamente organizzativo della manifestazione agonistica (**i campionati e le competizioni di livello territoriale**) in cui si è svolto il fatto contestato.

D'altronde, nell'ipotesi concreta, l'autonomia organizzativa che reciprocamente vantano i due Comitati Regionali l'uno dall'altro (cfr art. 10 Statuto FIGC, per cui la LND è articolata in Comitati Regionali, dotati di **autonomia organizzativa**, ed art. 14 Reg. LND, per cui la Lega si avvale dei Comitati Regionali per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con **autonomia organizzativa**), mal digerirebbe l'ingerenza che il TFT FVG, già solo applicando la sanzione patteggiata, potesse vantare penalizzando la Società di 3 punti in una classifica organizzata e calcolata dal CR Veneto.

P.Q.M.

Il TFT Friuli Venezia Giulia ritiene la propria incompetenza per territorio a valutare i fatti oggetto di deferimento e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 35/4.1. C.G.S., il T.F.T. FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alla parte a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dall'avv. Daniele Pezzetta, relatore, (componenti effettivi) e dal dott. Alfonso Davide D'Angelo (componente supplente non consultato ai fini della decisione) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 15.06.2017 ha assunto all'unanimità la seguente decisione:

DEFERIMENTO formulato dal sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti della ASD RAMUSCELLESE e del sig. GONDOLO Matteo Arbitro della sezione AIA di Udine

Il Procuratore Federale, con raccomandata dd. 11.04.2017, prot. 118/500pfi.2016-17MB/GR/pp, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) la ASD RAMUSCELLESE, per rispondere *“della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del CGS per avere scientemente disatteso la decisione del GST pubblicata sul CU nr. 16 del 31.08.2016 che aveva irrogato due giornate di squalifica al proprio tesserato Giacomel Davide”*;

2) il sig. GONDOLO Matteo, Arbitro della sezione AIA di Udine, per rispondere *“della violazione del dovere di correttezza sancito dall'art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento AIA, non solo per aver erroneamente annotato sul referto della gara RAMUSCELLESE – SEDEGLIANO del 28.08.2016 l'espulsione del calciatore Giacomel Davide in luogo del compagno di squadra Zanco Michele, resosi effettivamente responsabile di condotta scorretta nei sui confronti, ma anche per avere, con superficialità e scarsa diligenza nell'esercizio del potere referendario, pervicacemente persistito nel suo errore con la e-mail inviata al Giudice Sportivo Territoriale in data 01.09.2016 nella quale aveva testualmente attestato l'espulsione del giocatore n. 13 della Ramuscellese Giacomel Davide”*.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15.06.2017.

Il dibattimento. All'udienza del 15.06.2017, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale, nonché personalmente il deferito sig. GONDOLO Matteo ed il sig. Tolfo Patrizio, Presidente della ASD RAMUSCELLESE, in rappresentanze della società deferita.

Il patteggiamento: Il Sostituto Procuratore Federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, concordava con il sig. GONDOLO Matteo un patteggiamento per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura nei seguenti termini: giorni 20 di sospensione (pena base giorni 30 di sospensione).

Il TFT FVG, presone atto, si riservava la decisione e il deferito usciva dall'aula.

La trattazione continuava nei confronti della ASD RAMUSCELLESE.

Le conclusioni Quanto alla posizione della ASD RAMUSCELLESE, il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità della deferita, concludeva formulando la richiesta della sanzione dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Il Presidente sig. Stolfo concludeva chiedendo il proscioglimento della ASD RAMUSCELLESE da qualsiasi addebito, sostenendo che la Società da lui presieduta non avesse alcuna responsabilità in ordine ai fatti contestati.

La motivazione.

I fatti da cui ha avuto origine il deferimento possono essere così riassunti.

Al termine della gara RAMUSCELLESE – Sedegliano del 28.08.2016, valevole per la Coppa Regione di seconda categoria, l'Arbitro, sig. GONDOLO Matteo, consegnava ai dirigenti accompagnatori delle suddette società il "rapportino di gara", in cui attestava l'espulsione del calciatore n. 16 della ASD RAMUSCELLESE.

Tuttavia, nel compilare il referto ufficiale di gara poi trasmesso agli organi competenti, l'Arbitro indicava nel n. 13 Giacomel Davide della ASD RAMUSCELLESE il calciatore espulso in luogo del compagno di squadra n. 16 Zanco Michele.

In forza di tale referto, il GST infliggeva 2 giornate di squalifica al predetto Giacomel, e la sanzione veniva pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 del 31.08.2016.

Presa visione del comunicato, immediatamente la ASD RAMUSCELLESE, con e-mail dd. 31.08.2016, comunicava al Comitato Regionale l'erronea squalifica inflitta al Giacomel in luogo dello Zanco, auspicando che l'errore fosse corretto dal GST e manifestando la volontà (cui poi ha effettivamente dato seguito) di schierare in campo il predetto Giacomel nella gara che la ASD RAMUSCELLESE si apprestava a giocare la sera stessa contro la ASD Comunale Lestizza.

A seguito di una richiesta di chiarimenti, l'Arbitro sig. GONDOLO Matteo, con e-mail dd. 01.09.2016, confermava che l'espulsione in questione era stata inflitta al n. 13 Giacomel Davide.

Così brevemente riassunti i fatti, si ritiene opportuno analizzare separatamente le posizioni dei deferiti, attese le diverse scelte procedurali adottate dagli stessi.

Quanto alla posizione dell'Arbitro sig. GONDOLO Fabio, occorre preliminarmente dar conto che ex art. 1bis/1 CGS "...*gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali...*" e che ex art. 30/3 CGS "*i Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali*".

Gli ufficiali di gara non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 19/1 CGS, che riguarda espressamente "*i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5*", ma alle sanzioni dettate in tema di "Giustizia domestica" dall'art. 54 Reg. AIA, tra le quali troviamo la "*sospensione sino ad un massimo di due anni*", che consiste nel "*divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta*".

Non solo, ma, l'art. 3 del Regolamento AIA prescrive quanto segue:

"1 Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali. 2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC."

Pacifico che, nel caso di specie, i fatti contestati al sig. GONDOLO coinvolgono anche altre tesserati, la competenza degli organi federali (e di questo TFT) in ordine ai fatti oggetto del deferimento appare certa.

Ciò precisato, il TFT ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni patteggiate, con conseguente definizione del procedimento in capo al sig. GONDOLO come indicato in dispositivo.

Quanto alla ASD RAMUSCELLESE, ritiene questo TFT che la stessa debba essere prosciolta da ogni addebito.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 CGS "*Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice*" (ossia espulsione diretta dal campo).

Se il Giacomel non è stato espulso dal campo, come sostenuto dalla Procura Federale nel deferimento e supportato dal "*rapportino di gara*" sottoscritto al termine dell'incontro dd. 28.08.2016 dall'Arbitro, il calciatore non ha ricevuto sul campo la notifica della espulsione, da cui discenderebbe come effetto automatico la squalifica per almeno una giornata; mentre la squalifica inflitta al predetto calciatore con provvedimento pubblicato il 31.08.2016 (a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla fondatezza o meno del provvedimento sanzionatorio) diventava efficace solo a far data dal 01.09.2016, per cui il predetto calciatore aveva pieno titolo per prendere parte alla gara Lestizza - RAMUSCELLESE dd. 31.08.2016.

A conclusioni opposte si sarebbe giunti, ovviamente, se le risultanze istruttorie della Procura Federale avessero dato atto che il Giacomel fosse stato espulso direttamente dal campo: non vi è prova certa tuttavia di tale circostanza (anzi, le risultanze istruttorie della Procura Federale, rilevanti ex art. 351.1 ultimo periodo, portano all'esatto opposto), mentre non è oggetto di deferimento e non è stato provato che, nelle gare successive al 31.08.2016, la ASD RAMUSCELLESE abbia schierato o meno il Giacomel, facendogli scontare la squalifica.

Significativo, poi, è il fatto che il Giacomel non sia stato deferito per aver giocato in condizione di squalificato.

Nulla pertanto può essere addebitato alla società RAMUSCELLESE, la quale, con e-mail dd. 31.08.2016, si era limitata, in perfetta trasparenza di condotta, a segnalare quello che riteneva essere un mero errore materiale del C.U. n. 16 dd. 31.08.2016.

P.Q.M.

Il T.F.T. – FVG:

- dichiara infondato il deferimento nei confronti della società A.S.D. RAMUSCELLESE;
- dichiara l'efficacia degli accordi intervenuti ex art. 23 CGS tra il deferito sig. GONDOLO Matteo e la Procura Federale e, per l'effetto:
- applica al sig. GONDOLO Matteo, Arbitro della sezione AIA di Udine, Matteo la sospensione per giorni venti;

L'efficacia dell'accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Publicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 30.06.2017

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**